



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Provincia di Como

ORIGINALE

Deliberazione C.S. N. 35

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(con i poteri del Consiglio Comunale)

Oggi ventotto dicembre duemiladiciotto alle ore 14 e minuti 10 il sottoscritto Commissario Straordinario - dott. Giorgio Zanzi -, assistito dal Segretario Generale - dott.ssa Lucia Amato -;

Esaminato il qui precisato

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ART. 20 D.LGS. 175/2016.

Ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del Consiglio Comunale)

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ss.mm.ii.;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società (cfr. art. 26, comma 12-sexies) che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco, ai sensi della legislazione vigente;

Premesso:

- che l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016,) prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- che se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- che in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - o delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - o delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - o nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- che il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- che l'articolo 20 vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- che l'articolo 24 del TU nel corso dell'anno 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie e che tale provvedimento di revisione è stato approvato dal C.C. con deliberazione n. 21 in data 3.10.2017 sostanziandosi in un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) con D.G.C. n. 32 del 31.03.2015;

Considerato che la razionalizzazione periodica è adempimento obbligatorio il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P. mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) e che le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo per la Regione Lombardia della Corte dei conti nonché alla

struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D. Lgs. 175/2016, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto che nessun servizio o funzione propria dell'Ente risulta esternalizzato;

Rilevato che la partecipazione detenuta da questo Ente, risulta essere nella Casinò di Campione S.p.A., costituita ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella L. 7.12.2012, n. 213 che ha svolto attività di gestione dell'esercizio del gioco d'azzardo autorizzata con D.M. 22.07.1933 fino al 26/07/2018, data in cui è stata dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Como, con Sentenza n. 90/2018 - Reg. Fallimenti;

Rilevato inoltre che il Giudice Fallimentare ha nominato i Curatori ai quali ha assegnato il termine del 29.01.2019 per l'esame dello stato passivo della Società

Visto l'allegato modello dell'atto di razionalizzazione predisposto, al fine di agevolare l'adempimento comunicativo attraverso l'applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria, del portale del Dipartimento del Tesoro;

- Visto il parere espresso dal Funzionario Capo Area Affari Generali Istituzionali circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, allegato, quale parte integrante, al verbale originale;
- Visto il parere espresso dal Funzionario Capo Area Economico-Finanziaria circa la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, allegato, quale parte integrante, al verbale originale;

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, di cui all'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, accertando l'esistenza della partecipazione nella seguente società:

<i>Ragione Sociale</i>	<i>% di partecipazione</i>	<i>Funzioni attribuite/attività svolte</i>	<i>Durata</i>
Casinò di Campione S.p.A. a socio unico C.F. 95119220135	100	Gestione della Casa da Gioco di Campione d'Italia Norma istitutiva: art. 10-bis D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L.7.12.2012, n. 213. Costituzione autorizzata con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 4.4.2014	31.12.2050

2. di trasmettere la presente deliberazione ai Curatori Fallimentari della società Casinò di Campione S.p.A., partecipata dal Comune;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20 - comma 3 - del D. Lgs. n. 175/2016;
4. di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento.
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
POBBICHE - ART. 20 D.LGS. n. 175/2016.

Campione d'Italia, 28.12.2018 L'istruttore: Albella

PARERE _____

del Responsabile del Servizio di Competenza circa la regolarità Tecnica (art. 49, comma 1 D.Lgs n. 267/2000)

Data 28 DIC. 2018 Firma [Signature]

PARERE FAVOREVOLE

del Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità Contabile (art. 49, comma 1 D.Lgs n. 267/2000)

Data 28 DIC. 2018 Firma [Signature]

ATTESTAZIONE

del Responsabile del Servizio circa la copertura Finanziaria.

Si attesta che, a norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, sussiste la copertura finanziaria della spesa di _____

€/CHF _____

Pren. Imp. n. _____

Intervento n. _____

Del B.P. _____ che presenta la necessaria disponibilità

L'Ufficio Ragioneria Data _____ Firma _____

Il Responsabile del Servizio Data _____ Firma _____

Fatto e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Giorgio Zanzi)



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lucia Amato)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 25 GEN 2019 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Li 25 GEN 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lucia Amato)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, salva diversa decorrenza prevista in deliberazione.

Deliberazione C.S. n. 35 / 2018